

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2009 N. 30**

Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

pag. 591

LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2009 N. 31

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico - venatoria.

pag. 599

LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2009 N. 32

Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea.

pag. 605

LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2009 N. 33
Adeguamenti della legislazione regionale. pag. 608

LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2009 N. 34
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri). pag. 611

LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2009 N. 35
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2008. (Pubblicato su B.U. Supplemento Straordinario n. 15 del 12.8.2009, parte I)

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009 N. 30

Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove e disciplina la realizzazione, con il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali, al fine di rendere più efficiente la rete infrastrutturale del territorio ligure.
2. La Regione incentiva, altresì, la fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale.

Articolo 2 (Definizione di autostrada regionale)

1. Per autostrada regionale si intende ogni autostrada o porzione della medesima, come definita all'articolo 2, comma 3, lettera A del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni, che non rientri nella rete autostradale o stradale nazionale o di interesse nazionale, che si estenda nel solo territorio regionale ed assolva prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale.
2. Ai sensi della presente legge hanno altresì carattere regionale le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

Articolo 3 (Accordi interregionali)

1. La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete autostradale regionale di cui all'articolo 2 con la rete autostradale di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

Articolo 4 (Trasferimento di poteri)

1. Al fine della realizzazione delle autostrade regionali, la Regione può trasferire i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito o da costituire in forma societaria, che può essere partecipato anche da altre Regioni e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS S.p.A.).

Articolo 5 (Realizzazione delle autostrade regionali)

1. La Regione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale e della programmazione strategica regionali e dell'intesa generale quadro fra il Governo e la Regione di cui all'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed

integrazioni promuove la realizzazione delle autostrade regionali di cui all'articolo 2, attraverso le opportune intese con gli enti e le amministrazioni locali interessate, tramite il ricorso alla finanza di progetto secondo le disposizioni di cui al citato d.lgs. 163/2006 e delle norme di cui alla presente legge.

2. Per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilità, verificandone, tra l'altro, la compatibilità ambientale, anche avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate e con il coinvolgimento degli enti locali interessati.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento adotta lo studio di fattibilità e delibera l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto preliminare con le procedure di cui all'articolo 6.

Articolo 6

(Affidamento tramite finanza di progetto)

1. La Giunta regionale, per l'attivazione della procedura di finanza di progetto, approva un avviso pubblico nel quale invita i promotori alla presentazione del progetto preliminare, da redigersi sulla base dello studio di fattibilità di cui all'articolo 5.
2. L'avviso di cui al comma 1 determina, in particolare:
 - a) le caratteristiche sommarie dell'opera;
 - b) gli elaborati, i documenti e le analisi occorrenti alla definizione della proposta di finanza di progetto preliminare;
 - c) il valore finanziario presunto del progetto stesso;
 - d) le caratteristiche, le prerogative e gli oneri a carico del promotore;
 - e) il termine entro il quale il progetto deve essere predisposto;
 - f) i parametri ed i punteggi per la selezione del promotore.
3. La Regione acquisisce i necessari pareri e ogni altro atto valutativo previsto dalla normativa vigente sul progetto preliminare individuato ai sensi del comma 1, attraverso apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 7.
4. Il progetto preliminare, come definito nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 7, costituisce la base di gara per la procedura concorsuale di affidamento della concessione di cui all'articolo 8.

Articolo 7

(Procedura di valutazione ed approvazione del progetto preliminare infrastrutturale)

1. Per l'approvazione dei progetti delle infrastrutture di cui agli articoli 2 e 12, nonché per l'acquisizione delle intese, degli assenti, dei pareri e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente, la Regione indice apposita conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto la valutazione del progetto preliminare redatto a norma dell'articolo 6. Il progetto preliminare deve evidenziare, con un adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'opera da realizzare.
2. La conferenza di cui al comma 1 è volta a definire le condizioni di fattibilità dell'intervento infrastrutturale sotto i diversi profili coinvolti in vista dell'ottenimento, sul progetto definitivo, degli atti approvativi e di assenso prescritti dalla vigente normativa. La conferenza preliminare si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente.
3. Delle determinazioni assunte nella conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito del progetto preliminare, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura della Regione. Dalla data di pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11.
4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 2 e 3, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche ed integrazioni ove la localizzazione dell'intervento infrastrutturale risulti non conforme alle previsioni dei Piani territoriali di livello regionale e/o provinciale o agli strumenti urbanistici comunali

vigenti o adottati.

5. Ove le opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale (VIA) è resa nel contesto del procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento di conferenza è di centocinquanta giorni dalla data della conferenza referente.
6. Nella conferenza di cui al comma 1 l'approvazione del progetto preliminare produce effetto di variazione dei Piani territoriali di livello regionale e/o provinciale o degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il progetto preliminare è valutato a norma dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed eventualmente modificato sulla base delle determinazioni rese da parte delle Amministrazioni interessate nella conferenza di cui al comma 1.
8. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante indetta sul progetto preliminare da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio assenso a norma dell'articolo 20, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

(Concessione di autostrada regionale)

1. La Giunta regionale, sulla base del progetto preliminare, come definito a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 7, indice apposita gara per l'affidamento della concessione di autostrada regionale che ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione e gestione dell'infrastruttura, ai sensi della vigente normativa.
2. La Giunta regionale approva apposito schema di convenzione in cui sono definite le obbligazioni inerenti alla concessione, al fine di:
 - a) disciplinare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario;
 - b) raccordare i rapporti intercorrenti tra la Regione ed il concessionario con gli eventuali rapporti da stabilirsi tra il concessionario stesso ed i concessionari di autostrade nazionali e regionali con le quali occorra stabilire connessioni dirette.
3. Al fine di consentire al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico dei costi sostenuti per la realizzazione dell'infrastruttura, la durata della concessione può essere fissata per un periodo superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato di realizzazione dell'opera e la redditività attesa dalla sua gestione.
4. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e di vigilanza in relazione alla realizzazione dell'infrastruttura, delle opere complementari e correlate e comunque sul rispetto di quanto previsto nell'atto di concessione.
5. Le autostrade regionali realizzate ai sensi della presente legge sono acquisite ai beni del demanio regionale ai sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale) e successive modifiche ed integrazioni.
6. Alla scadenza della concessione l'infrastruttura autostradale regionale torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione.

Articolo 9

(Procedura di valutazione ed approvazione del progetto definitivo infrastrutturale)

1. La Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 8, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero, ove si renda necessario approvare varianti agli strumenti di piani-

ficazione territoriale od urbanistica, la conferenza di servizi di cui all'articolo 59 della l.r. 36/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'approvazione del progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale.

2. Il progetto definitivo deve contenere una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all'articolo 7, comma 1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle stesse.
3. In sede di conferenza di servizi di cui al comma 1 è verificata anche l'ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d'impatto ambientale.
4. Con l'approvazione del progetto definitivo si dichiara la pubblica utilità dell'opera ai sensi del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La conferenza di servizi sul progetto definitivo si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza referente e l'approvazione del progetto equivale a rilascio del titolo edilizio.
6. Ove in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 venga espresso il dissenso nella materia urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale da parte della Regione, della Provincia o del Comune o di altre amministrazioni o enti diversi da quelli statali, il responsabile del procedimento, nei successivi dieci giorni, rimette la decisione in merito al dissenso ad una Commissione composta dai rappresentanti legali di Regione, Provincia, Comune o loro delegati e dell'amministrazione o ente che ha espresso il dissenso in sede di conferenza.
7. La Commissione decide mediante deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di parità prevale il voto della Regione. In relazione a procedimenti particolarmente complessi la Commissione può decidere, all'unanimità, di elevare il suddetto termine a novanta giorni.
8. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante indetta sul progetto definitivo da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione non comporta effetti di silenzio assenso a norma dell'articolo 20, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 (Tariffe di pedaggio)

1. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio relative alle autostrade regionali ed i criteri di adeguamento delle medesime, tenuto conto delle specificità socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) costo complessivo di realizzazione dell'infrastruttura;
 - b) stima del livello di fruizione;
 - c) durata della concessione;
 - d) costi di gestione e di manutenzione dell'infrastruttura nel periodo di durata della concessione;
 - e) ulteriori costi, quali i costi ambientali dell'opera, gli effetti della congestione del traffico e della incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5 per cento della tariffa determinata in convenzione;
 - f) livello e qualità dei servizi che devono essere assicurati;
 - g) corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione nel bando di gara di cui all'articolo 8, comma 1;
 - h) proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo;
 - i) eventuali altri oneri gravanti sull'esercizio della concessione.

Articolo 11 (Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di pubblicazione delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e fino all'approvazione del progetto definitivo e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle aree interessate dai progetti delle infrastrutture di cui all'articolo 2 opera un regime di salvaguardia comportante:

- a) l'inammissibilità di variazioni ai Piani territoriali di livello regionale e provinciale ed agli strumenti urbanistici comunali volte a consentire l'edificazione delle aree interessate dall'intervento infrastrutturale;
- b) l'obbligo del Comune di sospendere ogni determinazione nei confronti di istanze relative ad interventi edilizi che si pongano in contrasto con le previsioni del progetto infrastrutturale.

Articolo 12
(Definizione di infrastruttura ferroviaria regionale)

1. Per infrastruttura ferroviaria regionale si intende la rete di trasporto terrestre adibita a servizi ferroviari, realizzata sul territorio regionale su iniziativa della Regione Liguria, anche sulla base di proposte di terzi.
2. L'infrastruttura di cui al comma 1 è costituita dalla piattaforma ferroviaria e dalle relative opere civili, nonché dagli impianti tecnologici per i sistemi di trazione, segnalamento e sicurezza.
3. Ai sensi della presente legge hanno altresì carattere regionale le tratte ferroviarie che raccordano le infrastrutture ferroviarie regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre Regioni.

Articolo 13
(Accordi interregionali)

1. La Regione, al fine di perseguire la connessione della rete ferroviaria regionale, di cui all'articolo 12, con la rete ferroviaria di Regioni limitrofe, promuove accordi con le Regioni medesime.

Articolo 14
(Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Articolo 15
(Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)

1. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento l'importo massimo del canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale con i parametri individuati dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria) e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle specificità socio-territoriali e, comunque, sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) costo complessivo di realizzazione dell'infrastruttura;
 - b) durata della concessione;
 - c) costi di gestione e di manutenzione dell'infrastruttura nel periodo di durata della concessione;
 - d) livello e qualità dei servizi che devono essere assicurati;
 - e) proventi attesi da eventuali esercizi accessori ed esterni al servizio ferroviario resi in concomitanza con questo;
 - f) eventuali altri oneri gravanti sull'esercizio della concessione.

Articolo 16
(Viabilità strategica regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua tratte viarie di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio regionale e finanzia la predisposizione di studi di fattibilità per la loro realizzazione o per il loro miglioramento.

Articolo 17
(Fondo per studi di fattibilità)

1. Al fine di agevolare la progettazione delle autostrade regionali e delle infrastrutture ferroviarie regio-

nali, nonché delle tratte viarie strategiche sul territorio regionale, è istituito un fondo per la copertura delle spese per la predisposizione di studi di fattibilità secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2.

Articolo 18 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area V "Infrastrutture" all'U.P.B. 5.201 "Interventi per la viabilità".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 19 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 6 AGOSTO 2009

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Luigi Merlo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 97 in data 1° febbraio 2008;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 febbraio 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 337;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 5 febbraio 2008;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo riformulato nella seduta del 29 giugno 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 17 luglio 2009;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 13 agosto 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, intende promuovere la realizzazione di autostrade e infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, oltre alla fattibilità di tratte

viarie strategiche sul territorio della nostra regione.

Con questo provvedimento la Liguria risulta essere tra le prime Regioni italiane ad aver predisposto un provvedimento che prevede la realizzazione di arterie autostradali ed infrastrutture ferroviarie il cui sviluppo del tracciato risulti interamente compreso nel territorio regionale.

Le reti autostradali e ferroviarie, oltre a costituire uno strategico elemento di sviluppo e di organizzazione territoriale, assolvono anche ad una fondamentale funzione di unificazione, rompendo gli isolamenti di alcuni territori regionali caratterizzati spesso da una particolare morfologia del territorio che rende particolarmente difficoltosa la comunicazione tra tante realtà locali. Tali reti, inoltre, contribuiscono ad accorciare le distanze dal punto di vista fisico ed economico, favorendo l'accessibilità, la competitività e lo sviluppo dei territori interessati dal loro percorso, realizzando, altresì, la connessione della rete regionale con quella nazionale e delle Regioni limitrofe attraverso la promozione di specifici accordi.

Al fine di realizzare le infrastrutture autostradali regionali, è stato previsto che la Regione possa trasferire i poteri di concedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, che potrà essere partecipato anche da altre Regioni e da A.N.A.S., tramite la presentazione di un progetto preliminare, da redigersi sulla base dello studio di fattibilità predisposto dalla Regione con il coinvolgimento degli enti locali interessati. La realizzazione di tali infrastrutture sarà promossa, poi, attraverso la finanza di progetto e la conferenza di servizi. La Giunta regionale, sulla base di alcuni criteri di massima, con un apposito provvedimento, determina gli importi delle tariffe di pedaggio ed i criteri di adeguamento delle stesse.

In VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati approvati, inoltre, alcuni emendamenti presentati dalla Giunta regionale che hanno tenuto conto di alcune indicazioni emerse nel corso del dibattito da parte di alcuni Consiglieri. Il testo licenziato è stato, così, approvato a maggioranza, con l'astensione da parte della minoranza.

Auspico, quindi, a conclusione di questa mia relazione, che il disegno di legge in esame possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, diventando in tempi brevi una legge regionale che consenta alla Regione Liguria di potersi dotare di norme che facilitino la realizzazione di infrastrutture autostradali e ferroviarie che possano migliorare le comunicazioni private e gli interscambi commerciali, diventando volano per lo sviluppo del nostro territorio.

Relazione di minoranza (Consigliere Barbero A.)

In relazione al D.D.L. in oggetto, riprendendo la discussione avvenuta in Commissione, si ritiene di fondamentale importanza una eventuale indicazione progettuale che venisse dalla Giunta.

Si rimanda al dibattito in aula per un' indicazione di voto.

Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)

Il presente disegno di legge, relativo alla realizzazione di autostrade di interesse regionale, pur condivisibile nelle sue finalità, non raggiunge gli scopi prefissati e dimostrando così, ancora una volta, che l'attuale Giunta non riesce a cogliere le occasioni di realizzazione concreta degli obiettivi né riesce a dare effettive risposte ai problemi.

E che la Liguria necessiti di incentivi, promozioni e quant'altro possa agevolare la viabilità, in particolare su ruota, è fuor di dubbio, come ben sa chi è costretto a percorrerne di sovente le autostrade.

Peraltro, coma da noi più volte denunciato, il vero problema, che la sinistra ad ogni livello di governo non ha saputo risolvere, è il nodo autostradale e ferroviario di Genova, e solo dando una concreta e fattiva risposta a ciò si potrà affrontare positivamente la situazione viaria ligure.

Anticipiamo, pertanto, il nostro voto di astensione.

Relazione di minoranza (Consigliere Vasconi C.)

il presente disegno di legge, sottoposto quest'oggi all'attenzione dell'Assemblea legislativa, presenta aspetti che, al di là delle buone intenzioni di facciata, risultano allo stato dei fatti, per buona parte di difficile o impossibile applicazione e, se eventualmente applicati, di vera e propria minaccia per l'integrità del territorio e dell'ambiente ligure.

Vorrei, quindi, argomentare le mie affermazioni:

nessuno nega la necessità della nostra regione a migliorare ed adeguare le proprie infrastrutture stradali ed autostradali alle accresciute quantità di traffico commerciale e privato che ogni giorno attraversano il nostro territorio. La Liguria ha, quindi, urgenza di vedere realizzate diverse opere che vadano a soddisfare il bisogno di una migliore circolazione veicolare. Questo disegno di legge, però, pare studiato specificatamen-

te per la realizzazione di una sola opera: il nodo autostradale Alberga – Predosa.

Ritengo, come rappresentante del Gruppo Verdi, che quest'opera rappresenti solamente una grande speculazione la cui realizzazione comporterebbe la distruzione di vallate che interessano i comuni di Bardineto, Calizzano, Murialdo e vari Siti di Interesse Comunitario. Pensiamo che il progetto quando sarà presentato (ad oggi esiste solamente uno studio di fattibilità) non potrà scontare una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positive.

Con una piccola parte dei costi ipotizzati si potrebbe ammodernare tutta la rete viaria del territorio e rilanciare il trasporto merci e passeggeri con una linea ferroviaria Albenga-Garessio.

Faccio notare che in Francia il Presidente Sarkozy ha cancellato ogni ipotesi di infrastruttura autostradale e favore del trasporto su ferro.

Ulteriori ragioni per l'opposizione all'autostrada Alberga - Predosa sono fondate anche su altre considerazioni:

- l'opera porterà nella Valle solo traffico automobilistico e di container - ogni giorno 12.000 veicoli, di cui 4.000 camion;
- la qualità dell'aria sarà pesantemente gravata dai tubi di scappamento di 12.000 mezzi con grave danno alla salute di tutti gli abitanti della zona;
- la costruzione di gallerie taglierà molte vie d'acqua e la qualità della nostra acqua risentirà dell'inquinamento atmosferico;
- il caratteristico silenzio e lo stile di vita della Valbormida sarà stravolto, sia di giorno che di notte, dall'incessante rumore di fondo del passaggio dei veicoli;
- questa autostrada servirà solo per vendere le seconde case della costa e favorire la cementificazione della riviera di ponente e a togliere traffico pesante dall'autostrada litoranea in previsione dei flussi derivanti dalla piattaforma Maersk che sarà progettata a Porto Vado.

Per quanto riguarda, poi, le norme riguardanti l'aspetto delle infrastrutture ferroviarie regionali appare subito evidente come queste risultino inapplicabili in quanto, mentre la concessione autostradale è uno strumento che garantisce remuneratività e finanziamenti anche alla Regione o all'ente promotore, la ferrovia si configura unicamente come un costo. Quindi è difficilmente pensabile che si possa attuare un'iniziativa privata nella realizzazione di un'infrastruttura ferroviaria di carattere regionale. Esiste, perciò, un rischio reale che la Regione assuma su di sé oneri che oggi sono prettamente di carattere statale.

Ricordo ancora il giudizio pesantemente negativo sui contenuti del disegno di legge espresso dalle maggiori associazioni ambientaliste, quali il WWF e Legambiente, che hanno auspicato il ritiro del provvedimento al fine di evitare una devastazione ambientale ed a salvaguardia del territorio ligure già di per sé così fragile.

Per tutti questi motivi, mi trovo, quindi, mio malgrado, a dover stigmatizzare i contenuti del provvedimento presentato dalla Giunta regionale oggi in discussione e dissentire con il resto della maggioranza che ha votato a favore in sede di VI Commissione, competente per l'esame di merito. Ribadisco, quindi, anche in Aula il voto contrario dei Verdi, essendo pienamente convinti che se questo provvedimento dovesse essere approvato arrecherebbe alla nostra regione solamente dei pesanti danni ambientali senza portare in contropartita evidenti vantaggi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è pubblicato nella G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Nota all'articolo 5

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- La direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 è pubblicata nella G.U.C.E. L 134/1 del 30 aprile 2004;
- La direttiva 2004/18/CE del 41 marzo 2004 è pubblicata nella G.U.C.E. GU L 134 del 30 aprile 2004;

Nota all'articolo 7

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;
- La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16;
- La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è pubblicato nella G.U. 16 agosto 2001, n. 189, S.O..

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11.*

Note all'articolo 15

- *Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 è pubblicato nella G.U. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.;*
- *La direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001 è pubblicata nella G.U.C.E. L 075 del 15 marzo 2001;*
- *La direttiva 2001/13/CE del 26 febbraio 2001 è pubblicata nella G.U.C.E. L 075 del 15 marzo 2001;*
- *La direttiva 2001/14/CE del 26 febbraio 2001 è pubblicata nella G.U.C.E. L 075 del 15 marzo 2001;*

Nota all'articolo 18

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia

Settore Staff del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia e Affari Giuridici.

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009 N. 31

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico – venatoria.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo la lettera e), del comma 1, dell'articolo 21, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
 - “e bis) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all'articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all'attività agro-silvo-pastorale;
 - e ter) l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;”.

Articolo 2

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. L'articolo 12 della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 12
(Piano faunistico venatorio regionale)**

1. La Giunta regionale, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli indirizzi di cui all'articolo 5, li approva entro centottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
 2. L'insieme dei piani faunistico venatori provinciali costituisce il piano faunistico venatorio regionale.
 3. La Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico venatorio qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.
 4. Le Province trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione illustrativa dell'esercizio delle funzioni amministrative svolte nell'anno precedente.”.
2. Il comma 13, dell'articolo 29, della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente:
- ”13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo.”
3. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 34, della l.r. 29/1994, le parole “camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*)” sono soppresse.
 4. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 34, della l.r. 29/1994, è inserita la seguente:
“d bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall'articolo 35, comma 2 quater: capriolo (*Capreolus capreolus*); daino (*Dama dama*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*).”.
 5. Il comma 3, dell'articolo 34, della l.r. 29/1994, è soppresso.
 6. Al comma 1, dell'articolo 35, della l.r. 29/1994, dopo le parole “90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.” sono aggiunte le seguenti: “Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.”.
 7. Dopo il comma 2, dell'articolo 35, della l.r. 29/1994, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. E' conferito alle Province, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) sulla base di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo.
 - 2 ter. Le Province, ogni fine stagione venatoria, devono trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sull'attività svolta relativa ai piani di prelievo di cui al comma 1.
 - 2 quater. A partire dalla stagione venatoria 2009/2010, per il prelievo di selezione delle seguenti specie devono essere osservati i sotto riportati periodi:
 - a) capriolo (*Capreolus capreolus*)
 - maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;
 - femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - b) daino (*Dama dama*)
 - maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;
 - femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
 - c) camoscio (*Rupicapra rupicapra*)
 - maschi, femmine e piccoli di entrambi i sessi dal 1° agosto al 15 dicembre.”.
 8. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 49, della l.r. 29/1994, le parole “da lire un milione a lire sei milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2000,00 a euro 12.000,00 e, anche nel caso di pagamento in misura ridotta, la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di novanta giorni.”.
 9. Il comma 3, dell'articolo 51, della l.r. 29/1994, è sostituito dal seguente:
“3. La Commissione faunistico venatoria opera a titolo gratuito.”.

Articolo 3

(Integrazioni alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo l'ultimo periodo della lettera f), del comma 1, dell'articolo 1, della l.r. 12/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "L'attività venatoria, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 35/2006, è consentita nelle giornate di sabato e domenica."

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE

N. 31 DEL 6 AGOSTO 2009

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 142 in data 3 luglio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 476;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 7 luglio 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 20 luglio 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 13 agosto 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere E. Chiesa)

il disegno di legge in discussione propone una serie di modifiche alla vigente disciplina dell'attività venatoria in senso stretto (leggi regionali 1° luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e 6 giugno 2008, n. 12 "Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale n. 29/1994") ed apporta, altresì, una modifica alla disciplina dell'attività edilizia (legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 "Disciplina dell'attività edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni) in relazione all'installazione di manufatti leggeri da utilizzare a fini venatori, agro-silvo-pastorali, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche.

L'evidente finalità delle novità normative introdotte corrisponde sia ad un'esigenza di semplificazione

delle procedure vigenti sia ad una necessità di adeguamento del mutato quadro normativo nazionale e dei recenti indirizzi gestionali per il prelievo di alcune specie redatti dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Dato che le modifiche in discorso, pur dotato di interna coerenza, è necessariamente riferito sia a testi normativi che a norme diverse dello stesso corpo normativo, segue un'analisi dettagliata dei singoli interventi proposti.

Articolo 1 (Modifica alla l.r. 16/2008 "Disciplina dell'attività edilizia" e successive modifiche ed integrazioni)

Si intende inserire al comma 1, articolo 21, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'elenco degli interventi e delle attività non soggette ad alcun titolo edilizio (né Comunicazione di avvio dell'attività, né DIA, né permesso di costruire) una nuova fattispecie avente ad oggetto "l'installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori (lettera e bis), agro-silvo-pastorali, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche (lettera e ter))".

Tale modifica integrativa è finalizzata a sancire la liberalizzazione, sotto il profilo edilizio, degli appostamenti, palchi e altane per l'esercizio dell'attività venatoria ma anche per l'osservazione e la ricerca scientifica e per lo svolgimento di attività ludiche e didattiche, in aree a destinazione agricolo-boschiva, spesso ricomprese nell'ambito dei Parchi, con ciò ponendo rimedio alle incertezze e difficoltà interpretative registrate dai Comuni al riguardo e non risolvibili in base alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della l.r. 29/1994 sulla caccia.

Articolo 2 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 29/1994 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio")

Gli interventi proposti si riferiscono ad articoli diversi della medesima legge, per cui vengono di seguito indicati puntualmente.

Modifiche di cui al comma 1

La l.r. 29/1994, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte della Regione degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale. Il successivo articolo 12 disciplina i contenuti e le modalità di approvazione del "Piano faunistico venatorio regionale".

Quest'ultimo strumento, che avrebbe dovuto coordinare i quattro piani provinciali, nella realtà, secondo le procedure ad oggi previste dalla l.r. 29/1994, risulta di difficile adozione in quanto, per varie ragioni, l'adozione dei piani provinciali avviene in tempi anche profondamente differenti da parte delle quattro province liguri.

Esso è inoltre di scarsa utilità, tenuto conto che le indicazioni pianificatorie regionali sono già contenute negli indirizzi approvati ai sensi del richiamato articolo 5.

Proprio per tali ragioni di fatto, anche per il passato, non si è ritenuto di procedere all'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale.

La modifica proposta, pertanto ha lo scopo di semplificare le procedure ad oggi vigenti: infatti si prevede che l'insieme dei piani provinciali, una volta approvati dalla Regione, costituisca automaticamente il piano faunistico venatorio regionale.

Modifiche di cui al comma 2

I manufatti di cui al comma 13, articolo 29, della l.r. 29/1994, detti "palchi," sono una tipologia di appostamenti ad uso venatorio che per le loro caratteristiche sono da considerarsi temporanei, in quanto costituiti da attrezzature smontabili che non comportano modificazione di sito. Tali manufatti, a differenza degli appostamenti temporanei comuni, se consentito dal proprietario o conduttore del fondo, non necessitano di essere smontati al termine della giornata di caccia divenendo di fatto riutilizzabili per più giornate. Per tale ragione appare opportuno sostituire il suddetto comma 13 eliminando i vincoli che limitavano l'uso dei manufatti ad una sola giornata di caccia e che ne disponevano la rimozione al termine della medesima.

Modifiche di cui al comma 3

Tale modifica si è resa necessaria in quanto i periodi di prelievo previsti dalla lettera c), comma 1, articolo 34, della l.r. 29/1994 (dal 1° ottobre al 30 novembre) per le specie: camoscio alpino, capriolo e daino, sono, di fatto, superati da quanto stabilito dal comma 5, articolo 11 quaterdecies, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), che ha conferito alle Regioni il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Modifiche di cui al comma 4

In linea con quanto stabilito con le proposte di modifica di cui al precedente comma 3, si è ritenuto di inserire la lettera d bis) al comma 1, articolo 34, della l.r. 29/1994 che, per le specie camoscio alpino, capriolo e daino, ne stabilisce rispettivamente ed in modo specifico i periodi di prelievo.

Modifiche di cui al comma 5

Sempre all'articolo 34, si è ritenuto di abrogare il comma 3, in quanto anch'esso superato dalle disposizioni relative alla caccia di selezione agli ungulati stabilite dal comma 5, articolo 11 quaterdecies, della legge 248/2005.

Modifiche di cui al comma 6

La legge 248/2005, al comma 5 dell'articolo 11 quaterdecies, ha conferito alle Regioni il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge 157/1992.

Le competenze specifiche in materia di gestione della fauna selvatica sono demandate all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex INFS) il quale, in più occasioni, nell'esprimere pareri alle Amministrazioni provinciali e nel redigere le linee guida per la gestione delle popolazioni di ungulati poligastrici, ha indicato delle fasce temporali nelle quali il prelievo selettivo di talune specie deve essere esercitato, sulla base di criteri biologici e tecnici, evitando di intervenire durante la stagione degli accoppiamenti e di causare una mortalità additiva dei piccoli dovuta ad un eventuale abbattimento delle femmine nella fase in cui sono importanti le cure parentali.

Allo stato attuale quindi, si rende necessario e urgente un adeguamento della norma regionale ai contenuti dell'intervenuta fonte nazionale e delle indicazioni scientifiche redatte dal massimo istituto di ricerca nazionale nel campo della gestione faunistica.

In questo senso la presente proposta di legge intende recepire i contenuti del comma 5, articolo 11 quaterdecies, della legge 248/2005 e gli indirizzi gestionali delle specie di ungulati oggetto di prelievo di selezione in Liguria redatti dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) conferendo alle Province Liguri il potere di approvare i piani annuali di abbattimento e di prevedere, previo parere dell'ISPRA, la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge 157/1992.

Modifiche di cui al comma 7

Si è ritenuto di aggiornare l'importo della sanzione amministrativa prevista dal comma 1, articolo 49 della l.r. 29/1994, ultimo periodo, per il ferimento od abbattimento da parte di un soggetto senza autorizzazione di esemplari appartenenti a talune specie di ungulati, specificando l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione del tesserino regionale anche nel caso di pagamento di sanzione in misura ridotta. Questa misura non viene applicata ai selettori autorizzati nel caso di errore nell'abbattimento dei capi assegnati. Su questo punto si è svolta un'approfondita discussione volta a chiarire la portata della norma proposta, circoscrivendola a coloro che abbattono capi senza autorizzazione.

Modifiche di cui al comma 8

Si è ritenuto opportuno rendere gratuita l'opera consultiva della Commissione faunistico venatoria regionale, prevista dal comma 1, articolo 51, della l.r. 29/1994.

Articolo 3

(Integrazioni alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale n. 29/1994 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e sue modificazioni ed integrazioni))

Con la presente modifica si provvede ad integrare il Calendario venatorio regionale, individuando le due giornate settimanali in cui è consentita l'attività venatoria nel mese di gennaio all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), per la caccia da appostamento fisso e temporaneo e per la caccia in forma vagante, come stabilito dalla lettera a), comma 1, articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale).

Questa norma è stata introdotta in Commissione per permettere la caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS, superando difficoltà interpretative e dando certezza ai soggetti competenti e interessati all'attività venatoria.

Per i motivi sopra indicati, considerato anche l'ampio e proficuo dibattito sviluppatosi in Commissione, si auspica che il presente disegno di legge venga approvato con il più ampio consenso.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Ritengo che il suddetto DDL necessiti di alcune modifiche attraverso una serie di provvedimenti migliorativi che dovranno essere affrontati in Consiglio Regionale.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Bruzzone)

Il D.D.L. in esame è la risultanza della sommatoria dei contenuti della proposta di legge n. 443 e n. 442 presentate nel mese di febbraio dal sottoscritto.

La Giunta regionale ha fatto bene ad occuparsi dei due problemi che la legge stessa si prefigge di affrontare.

A parere dello scrivente si ritiene però necessario migliorare con alcune proposte emendative l'articolato. Tali emendamenti saranno presentati dal sottoscritto durante i lavori dell'aula consiliare auspicandone un unanime recepimento.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)

Il disegno di legge in oggetto ci vede non del tutto in linea con i suoi contenuti, che a nostro parere necessitano di alcuni provvedimenti migliorativi, che dovranno affrontarsi durante l'esame del provvedimento in Consiglio regionale.

E' per questo motivo che già in commissione ci siamo astenuti, e ci riserviamo, quindi, in sede di Consiglio di riesaminare, alla luce dei nuovi emendamenti che verranno presentati, il nostro giudizio sul presente disegno di legge.

Relazione di minoranza (Consigliere C. Morelli)

Il presente provvedimento contiene modifiche sia alla Legge regionale n. 16 del 2008 sulla disciplina dell'attività edilizia, sia alla Legge regionale n. 29 del 1994 sulle norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio che incidono in modo negativo rispetto alla tutela della fauna selvatica.

Merita particolare attenzione l'articolo 1 del D.D.L. n. 476 che, modificando l'art. 21 della Legge regionale n. 16 del 6 giugno 2008 sull'attività edilizia, risulta come una sanatoria mascherata per gli appostamenti di caccia, denominati "palchi", attualmente non a norma e una liberalizzazione per quelli di prossima costruzione.

Il testo proposto, escogitando un privilegio per i cacciatori, mira ad escludere queste strutture, di solito veri e propri obbrobri alte anche fino a 10 metri, dagli obblighi della comunicazione o dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) che sono in capo a tutti gli altri comuni cittadini che effettuano piccoli interventi edilizi di nuova costruzione o di semplice manutenzione straordinaria.

Nello stesso articolo si inserisce anche il via libera all'installazione, sempre senza obbligo di comunicazione alcuna ai comuni né di permessi, a "strutture per attività ludiche agro-silvo-pastorali", in modo da far rientrare con questa vaga definizione anche le baracche abusive comunemente usate dai cacciatori in questa sanatoria di fatto.

Passando all'articolo 2 non si ritiene accettabile normativamente la deroga concessa alle province di intervenire con la cosiddetta caccia di selezione in periodi diversi da quelli previsti dalla Legge 157 del 1992, consentendo così l'abbattimento delle femmine e dei piccoli di capriolo nel periodo 1 gennaio-15 marzo.

Probabilmente il fine è di cautelare le Province da delibere che vanno contro la legge nazionale e regionale, che puntualmente sono state oggetto di sentenze di condanna da parte del T.A.R. Liguria.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16;*
- *La legge 2 dicembre 2005, n. 248 è pubblicata nella G.U. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.;*
- *Il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 è pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2005, n. 230.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo – Servizio Politiche della montagna e della fauna selvatica.

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009 N. 32

Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di promuovere l'identità civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei nonché di contribuire alla costruzione dell'unità politica europea, sostiene le iniziative volte a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea, a potenziare le relazioni tra Comuni e Province presenti sul proprio territorio e quelli degli altri Stati membri dell'Unione Europea o degli Stati che sono in procinto di aderirvi.

Articolo 2 (Competenze della Regione)

1. La Regione, per realizzare le finalità di cui all'articolo 1:
 - a) stabilisce rapporti con organizzazioni e associazioni costituite tra le amministrazioni territoriali degli Stati appartenenti alla Unione Europea relativamente all'attività della Unione Europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi europei;
 - b) promuove la formazione di una coscienza civica europea, attraverso attività di studio e di ricerca, rivolte soprattutto ai giovani;
 - c) attiva e promuove scambi, con finalità culturale e professionale, con Stati, Regioni ed altre pubbliche amministrazioni della Unione Europea;
 - d) stipula protocolli di collaborazione, ivi comprese forme di partenariato con Stati, Regioni ed altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all'Unione Europea, per favorire stabili canali di scambio culturale con altre realtà territoriali;
 - e) sostiene e promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, incontri di studio, convegni, seminari e manifestazioni in tema di Europa dei cittadini e cittadinanza europea.

2. La Regione sostiene e promuove le attività delle Province e dei Comuni presenti sul territorio regionale nelle seguenti materie:
 - a) gemellaggi con Comuni, Province o enti territoriali, comunque denominati, di altri Stati appartenenti all'Unione Europea, nonché degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV) o di altri continenti;
 - b) scambi con finalità di arricchimento culturale e professionale tra i medesimi enti di cui alla lettera a).
3. La Regione sostiene e promuove altresì i gemellaggi e scambi tra le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche regionali e quelle di altri paesi.

Articolo 3

(Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea nel quale, in particolare, sono individuati gli indirizzi, i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, le modalità di presentazione delle domande, nonché le spese ammissibili ai contributi per le attività di cui all'articolo 2.
2. Il Piano ha durata triennale.
3. La Regione entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle domande pervenute e delle priorità e dei criteri stabiliti dal Piano di cui al comma 1, individua gli interventi da finanziare.
4. La Giunta entro il mese di febbraio di ogni anno trasmette al Consiglio regionale – Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 4

(Contributi a sostegno di gemellaggi e di iniziative in tema di integrazione europea)

1. I Comuni, le Province, le Università, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale che intendono gemellarsi, rispettivamente, con altri enti territoriali, universitari o scolastici di altri Paesi membri dell'Unione Europea o degli Stati destinatari della politica europea di vicinato (PEV), o anche di Stati non appartenenti all'Unione Europea, presentano, nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Piano di cui all'articolo 3, specifica richiesta alla Regione.
2. I contributi sono ammessi per le iniziative di cui al comma 1, nella misura fissata nel Piano, che comunque non può essere superiore, in ordine al singolo gemellaggio, al settanta per cento delle spese ammissibili elevato all'ottanta per cento per gli enti locali con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti.
3. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dalla Regione. Qualora l'iniziativa sia cofinanziata dallo Stato, da altri enti pubblici o nell'ambito di programmi e progetti comunitari, il contributo della Regione è commisurato alla parte non finanziata ed è determinato in misura percentuale comunque non superiore a quella stabilita ai sensi del comma 2.
4. Il contributo viene liquidato dalla Regione, secondo le modalità ed i tempi indicati dal Piano, a seguito della presentazione di idonea documentazione attestante le spese.

Articolo 5

(Iniziativa del Consiglio regionale – Assemblea legislativa)

1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa promuove direttamente accordi ed iniziative di gemellaggi o scambi con le assemblee legislative degli Stati, delle Regioni e delle altre amministrazioni territoriali, anche non appartenenti all'Unione Europea, per favorire la reciproca conoscenza del funzionamento delle rispettive istituzioni.

Articolo 6
(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano delle iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, gli interventi da finanziare di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono individuati dalla Giunta regionale entro i centoventi giorni successivi alla approvazione del Piano.
3. Le attività e le procedure previste nella presente legge sono espletate nell'ambito e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale in materia.

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) di euro 25.000,00 iscritti all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;
 - b) iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009, di euro 25.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 1.105 che assume la seguente denominazione "Spesa per la solidarietà e l'integrazione nazionale e internazionale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
N. 32 DEL 6 AGOSTO 2009

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Giacomo Ronzitti, Rosario Monteleone, Franco Orsi, Patrizia Muratore e Franco Rocca in data 2 marzo 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 168;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 2 marzo 2006;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 7 novembre 2007;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con un emendamento alla norma finanziaria nella seduta del 15 novembre 2007;
- e) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale all'unanimità con un emendamento alla norma

finanziaria nella seduta del 30 luglio 2009;
f) *la legge regionale entra in vigore il 27 agosto 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6*

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009 N. 33

Adeguamenti della legislazione regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 33, della l.r. 18/2009, dopo la parola: "specializzazione" è aggiunta la seguente: "professionale".
2. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 33, della l.r. 18/2009, è soppressa.
3. Al comma 1, dell'articolo 36, della l.r. 18/2009, dopo le parole "percorso formativo" è aggiunta la seguente: "professionale".
4. L'articolo 37 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 37

(Sostegno all'alta formazione)

1. La Regione sostiene l'alta formazione come individuata dall'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), al fine di sviluppare percorsi professionali coerenti con le esigenze del mercato del lavoro."
5. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 38, della l.r. 18/2009 dopo le parole: "legge 14 febbraio 2003, n. 30" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dal comma 5 ter del medesimo articolo".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 bis della l.r. 3/1987 le parole: "pari a 200,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500,00 a 1.500,00 euro".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis della l.r. 3/1987 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La sanzione di cui al comma 1 può essere applicata anche nei confronti del Consigliere che reiteri comportamenti di disturbo dell'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, secondo le modalità previste dal Regolamento interno."

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Al comma 3, dell'articolo 4 della l.r. 38/1990 le parole "approvato dall'Ufficio di Presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposto a presa d'atto da parte dell'Ufficio di Presidenza".
2. Al comma 5, dell'articolo 4 della l.r. 38/1990 le parole: "verificando altresì le indicazioni di cui all'articolo 4" sono soppresse.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))

1. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 8, della l.r. 10/2009 dopo le parole: "l'elenco dei siti oggetto di bonifica" sono aggiunte le seguenti: "e di ripristino ambientale".
2. Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 8, della l.r. 10/2009 dopo le parole: "soggetti cui compete la bonifica" sono aggiunte le seguenti: "e l'ente pubblico di cui avvalersi in caso di inadempienza di tali soggetti, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica, ovvero il ricorso alle procedure di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006".
3. Dopo la lettera b), del comma 3, dell'articolo 8, della l.r. 10/2009 è aggiunta la seguente: "b bis) all'Ufficio erariale, ai sensi dell'articolo 251, comma 2 del d.lgs. 152/2006".
4. Al comma 1, dell'articolo 9, della l.r. 10/2009 dopo le parole: "Il responsabile dell'inquinamento" sono aggiunte le seguenti: "anche potenziale".
5. L'articolo 10 e l'articolo 12 della l.r. 10/2009 sono abrogati.
6. L'articolo 25 della l.r. 10/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 (Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 257, comma 1 del d.lgs. 152/2006, chi non ottempera alle prescrizioni dettate dagli enti competenti nei provvedimenti di approvazione dei progetti di bonifica e/o messa in sicurezza è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 15.000,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge."

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))

1. Al comma 2, dell'articolo 31, della l.r. 2/2008 dopo le parole: "nonché attinenti il benessere della persona" sono aggiunte le seguenti: ", lo svago".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)))

1. La rubrica dell'articolo 15 quater della l.r. 43/2008 è sostituita dalla seguente: "(Programma di investimenti)".
2. Al comma 1, dell'articolo 15 quater della l.r. 43/2008 dopo le parole: "dei Comuni" sono inserite le seguenti "e delle organizzazioni non lucrative".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 6 AGOSTO 2009

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Claudio Burlando e del Vice Presidente Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 141 in data 3 luglio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 475;*
- c) *è stato assegnato alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 7 luglio 2009;*
- d) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 23 luglio 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 27 agosto 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8;*
- *La legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007, n. 2;*
- *La legge regionale 14 febbraio 2003, n. 30 è pubblicata nel B.U. 10 dicembre 2003, n. 15 – S.S..*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 è pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1987, n. 8.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1991, n. 1.*

Note all'articolo 4

- *La legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2009, n. 6;*
- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza - Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi.

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2009 N. 34

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri))

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei famigliari o dopo trenta giorni dalla pubblicazione, con le forme stabilite dal Comune, di apposito avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1."

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 24/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 bis della l.r. 24/2007 è inserito il seguente:
"5 bis. Le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati che, alla data del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedono, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi costituendo a tale scopo un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica."

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 agosto 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 6 AGOSTO 2009

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con

- deliberazione n. 130 in data 7 aprile 2009;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 aprile 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 449;*
 - c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 8 aprile 2009;*
 - d) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dalla III Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2009;*
 - e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con un emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009;*
 - f) la legge regionale entra in vigore il 13 agosto 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Cola)

il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, apporta modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24, recante la disciplina in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. In particolare, le modifiche sono volte a regolarizzare una situazione, che ormai permane da anni, relativa alle forme di gestione dell'attività funebre, come introdotte con una prima legge di modifica del testo originario, approvata nel 2008, recante una distinzione tra svolgimento di attività funebre e svolgimento di attività connesse alla gestione di obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie, denunce di causa di morte o accertamento di morte, gestione e manutenzione di cimiteri (articolo 6bis della l.r. 24/2007). Inoltre, la normativa prevede che le forme di gestione dell'attività funebre, ove in contrasto con il disposto dell'articolo 6bis, cessano alla data del 30 giugno 2009 (termine concesso con successive proroghe).

A seguito dell'adozione di tale normativa, si è venuta a creare, ed è stata più volte denunciata, una situazione anomala, soprattutto nell'area metropolitana genovese, che vede coinvolte le due principali società esercenti l'attività funebre, le quali verrebbero a trovarsi nella incompatibilità sancita dalla legge, svolgendo entrambe sia l'attività funebre, sia l'attività di gestione di camere mortuarie.

Inoltre, a sostegno delle previsioni legislative, sono intervenute diverse pronunce in sede giurisdizionale che, oltre a riconoscere la necessità di tenere assolutamente separate la sfera pubblicistica di svolgimento di alcune operazioni di polizia mortuaria e la sfera commerciale di fornitura del servizio funebre, hanno annullato i provvedimenti di proroga dell'affidamento, concessi da parte dell'ASL competente sul territorio, del servizio di gestione delle camere mortuarie ad una delle società in questione (La Generale Pompe Funebri s.p.a.).

A tal riguardo, l'Esecutivo regionale ha inteso adottare un testo di legge che, recependo le istanze pervenute dagli operatori del settore e dalle Istituzioni interessate, attribuisca omogeneità alle situazioni in oggi presenti sul territorio, prevedendo, quale soluzione per assestare il sistema, che le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati che, al termine indicato in legge del 30 giugno 2009, non gestiscono direttamente i propri servizi mortuari, provvedano, entro il 31 dicembre 2009, a gestire in comune i suddetti servizi, tramite la costituzione di un apposito consorzio o altra forma societaria a totale partecipazione pubblica.

Il testo di legge, così elaborato anche a seguito delle proposte pervenute nel corso delle audizioni e dell'ampio dibattito in sede di III Commissione, competente per l'esame referente, è stato concordato a maggioranza dei Rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio regionale. Inoltre, il disegno di legge contiene anche alcune brevi modifiche al dettato originario, volte a semplificare procedure in atto che avevano comportato problematiche nella loro applicazione operativa.

Auspico, pertanto, che questa Assemblea legislativa voglia suffragare il disegno di legge ad ampia maggioranza di voti, consentendo all'Ente Regione di adottare, in tempi brevi, una disciplina legislativa volta ad evitare la sussistenza di una condizione di incompatibilità in cui versano i soggetti esercenti la suddetta attività, conformandosi in modo assoluto ai principi indicati dagli Organi preposti, sia a livello nazionale sia comunitario, e che tramite la costituzione di un soggetto a capitale interamente pubblico possa garantire un regolare esercizio dell'attività, salvaguardando anche i livelli occupazionali di coloro che operano nel settore e il contestuale passaggio dei lavoratori alla nuova struttura.

Relazione di minoranza (Consigliere N. Abbundo)

Il suddetto DDL avente ad oggetto le disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione

delle ceneri rappresenta l'intento di migliorare le attuali disposizioni di legge.

L'idea di creare un unico Soggetto che abbia il compito di gestire tutto ciò che è ascrivibile ai servizi funerari è, di per sé un principio che può essere condiviso.

Vi sono, però, motivi di dubbio e riflessione circa i termini temporali previsti dal DDL e circa la gestione e i costi che tale Società potrebbe comportare.

Relazione di minoranza (Consigliere V. Plinio)

E' assai grande il ritardo con cui si tenta di provvedere alla riorganizzazione dei servizi necroscopici all'interno delle strutture sanitarie liguri.

Riteniamo indispensabile una risoluzione del problema nella salvaguardia sia dei diritti e delle libertà dei cittadini che degli assetti occupazionali conseguenti alle nuove impostazioni oltretutto nel sostanziale rispetto della libera concorrenza e della par condicio fra imprese funebri.

Occorre, pertanto, addivenire a soluzioni che escludano diversità di trattamento tra aziende che hanno contratti ed affidamenti con diverse date di scadenza.

Sarebbe stato opportuno un provvedimento che contestualmente sospendesse le gare in corso presso la ASL 3 al fine di ricreare effettive condizioni di equità attraverso la riproposizione di un nuovo bando avente ad oggetto gli incarichi relativi al servizio mortuario presso l'Azienda Ospedaliera "Villa Scassi" di Genova Sampierdarena.

La costituzione di un apposito soggetto consortile a totale partecipazione pubblica fra le ASL ed i soggetti equiparati per la gestione in comune dei servizi mortuari delle medesime Aziende Sanitarie –come prevede il DDL- ci sembra una soluzione esclusivamente rispondente ad uno stato di necessità ma in controtendenza rispetto ad un moderno trend politico amministrativo volto a limitare l'istituzione di società a totale partecipazione pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Rosso)

Il presente disegno di legge va nella direzione di dare una risposta alla situazione attuale, per cui l'ulteriore proroga dei termini al 2010 sarebbe stata intollerabile.

In linea di principio può essere condivisibile l'intento di realizzare una società unica che gestisca i servizi funerari, ma ciò -in linea con l'operato politico da noi perseguito- deve accompagnarsi alla massima attenzione per i costi che tale società potrà comportare per il bilancio pubblico.

E' necessario, infatti, a nostro avviso, che al rispetto per le situazioni di dolore che i parenti dei de cuius si trovano ad affrontare si uniscano la trasparenza dell'agire pubblico ed il contenimento dei costi.

Pertanto, nostra preoccupazione è evitare che la costituzione della società unica possa portare alla creazione dell'ennesimo apparato burocratico.

Sarà nostra cura verificare e seguire con attenzione la messa in atto delle disposizioni del disegno di legge in esame.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
